

AMCSE
ORIGINALE



OC
90/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

27 AGO. 2012

SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

N. 76/10 R. GEN
N. 63/11 R. SENT.
N. 201 CRON.
N. 18/11 REP.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

13610
23 AGO 2012

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Emilia Capobianco, L. 81

Il Giudice di Pace di Calabritto (AV), in persona dell'avv.
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 76/2010 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni riservata
in decisione all'udienza del 4/05/2011, vertente

TRA: Odierna Maria Gaetana (DRNMGT45R64I438K) nata a Sarno (SA) il
24/10/1945, residente in Battipaglia, elettivamente domiciliata in Teora alla via Largo
Europa n. 3 presso lo studio del p. avv. Di Domenico Francesco dal quale è rappresentato e
difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

- Attrice

CONTRO: Regione Campania in persona del Presidente p.t.,

- Convenuto contumace

Nonché: Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come
in atti dall'avv. Gennaro Galiotta, elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi
presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino - via Boschetto n. 1

- chiamato in causa

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 4/05/2011 che in questa sede abbiasi per ripetuto e
trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, conveniva in giudizio il la Regione
Campania e la Provincia di Avellino per sentirli condannare disgiuntamente o in solido al
risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Renault Clio tg. DC225NM a seguito di
un sinistro stradale verificatosi in data 28/02/2010 alle ore 17,30 circa nel Comune di Teora
(AV) lungo la Strada Statale Appia al Km 372.

Parte attrice a fondamento della propria domanda deduceva quanto segue:

- Che nelle predette circostanze mentre si trovava alla guida della suddetta autovettura,
l'attrice impattava contro dei cinghiali che, uscendo improvvisamente dal bosco circostante,
invadevano la carreggiata e le tagliavano la strada, senza poter fare nulla per evitare l'impatto.

Il Giudice di Pace Regionale
(Avv. Emilia Capobianco)

- Che a seguito del predetto impatto la Renault Clio subiva danni per una somma di euro 1.351,52 come da documentazione che si allegava.

- Che diffidati i suddetti Enti a risarcire i danni sofferti, come da raccomandate a.r. in atti, stessi non davano riscontro alcuno, con la conseguenza che si rendeva necessaria l'azione per cui è causa.

Instaurato il giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non si costituiva la Regione Campania, mentre si costituiva l'Ente Provincia di Avellino che eccependo in via preliminare la propria mancanza di legittimazione passiva, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa FARO; nel merito avversava la domanda attorea sia in fatto che in diritto.

Autorizzata la suddetta chiamata in causa all'udienza fissata a tal fine non si costituiva la FARO Ass.ni per cui ne veniva dichiarata la contumacia..

Dato corso all'istruttoria la causa su richiesta delle parti all'udienza del 04/05/2011 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Regione Campania, la quale benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.

Innanzitutto va detto che nel giudizio *de quo* va tenuto conto della vigente normativa in materia di Fauna Selvatica.

La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 contenente "*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*", stabilisce, all'articolo 1, che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale"; l'articolo 5 della stessa legge prevede che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati"; l'articolo 6 stabilisce che "per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali"; l'articolo 15 disciplina la "Gestione sociale del territorio" che le regioni esercitano anche tramite gli enti delegati di cui al precedente articolo 5.

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull' "Ordinamento delle autonomie locali", stabilisce all'articolo 14, comma 1, che "spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nel settore della: "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali" (lettera e)) e della caccia e pesca delle acque interne (lettera f)).



Il Giudice di Pace Regionale
(Avv. Emilia Caporaso)

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce all'articolo 1, comma 1 che "La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello stato" ed all'articolo 1, comma 3 che "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera f)".

La Legge n. 157 del 1992, articolo 9, comma 1, stabilisce che "Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge".

Riportata la vigente normativa in materia di fauna selvatica, occorre ancora precisare che secondo giurisprudenza costante di legittimità, relativamente alla responsabilità per i danni arrecati a terzi da animali selvatici occorre inquadrare tale fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, stante l'evidente incompatibilità concettuale tra lo stato di libertà della fauna selvatica e l'assoggettività degli stessi al controllo ed alla vigilanza quale elementi fondanti la responsabilità per gli animali in custodia di cui all'art. 2052 c.c..

Invero il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 c.c., tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (*ex plurimis* Cass. Civ. 4202/2011; Cass. Civ. n. 27673/2008).

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del soggetto pubblico obbligato a risarcire il danno, occorre verificare, in base alla normativa interna regionale (atteso che le funzioni amministrative di coordinamento, programmazione e pianificazione faunistico-venatoria sono attribuite alle Regioni), quale sia l'ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione ecc.) cui siano stati oggettivamente conferiti i poteri di gestione e controllo della fauna selvatica, anche se il conferimento medesimo sia diretto ovvero oggetto di specifica delega da parte di altro Ente.

In ipotesi di delega, comunque, occorre valutare l'ampiezza dei poteri nel concreto conferiti, ovvero sia accertare che il livello di autonomia posseduto, decisionale e operativo, sia tale da consentire una sufficiente amministrazione dei rischi di danni a terzi approntando, in particolare, le misure necessarie a prevenire evitare o limitare gli stessi.

Nel caso di specie, relativo ad un sinistro verificatosi nella Regione Campania, occorre avere riguardo alla legge regionale n. 8/1996.



Il Giudice di Pace
Reggio Emilia-Capobianco

In particolare va detto che l'art. 26 della predetta legge prevede espressamente
fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole della fauna selvatica, in p
da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Gi
ripartirà tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio
agrosilvopastorale di ciascuna. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 provvederà la Regione con la
legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo. Lo stanziamento sarà formato per
il 50% con proventi della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge, per il 50% da
fondi propri della Regione".

Inoltre l'art. 17 della stessa legge, relativo al controllo della fauna selvatica prevede che "La
Giunta regionale per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi
prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zooagroforestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia
di cui al precedente art. 11, lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori
dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio
venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle
associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del
parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al
comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11, 4°
comma, e 22, 6° comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme
inselvatiche di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento
attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione di proprietari o conduttori di
fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".

Ebbene tenuto conto della normativa sia nazionale che di quella regionale, innanzi riportata,
non sembra che possano porsi dei dubbi sul fatto che la stessa attribuisce alla Regione

imponia ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate.

La Regione pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni normative ed amministrative alle Province o altri gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle norme prescritte, attuando, in caso di inerzia degli enti preposti, anche interventi sostitutivi.

Nel caso di specie la convenuta Regione Campania, ritualmente evocata in giudizio non si è costituita preferendo la contumacia, per cui nulla ha provato in merito ad eventuali specifiche deleghe in materia fatte alla Provincia.

Pertanto, poiché in vigore della richiamata normativa, la responsabilità per i danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, in questo processo, per andare esente da responsabilità, che all'Ente Provincia era stata effettivamente conferita, in quanto ente delegato e gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni, mentre tale prova, nel caso di specie, si ripete, non è stata data dalla convenuta Regione, anzi la stessa ha preferito la contumacia, per cui la stessa nel caso di specie va ritenuta responsabile dei danni subiti dall'odierna attrice, con conseguente estromissione dal giudizio dell'Ente Provincia di Avellino.

Acclarata pertanto la responsabilità della convenuta Regione Campania in ordine ai danni subiti dall'odierna attrice, non resta che analizzare la fondatezza degli stessi sia in ordine all'*an* che al *quantum*.

Ebbene relativamente all'*an* va detto che in corso di causa è stata sentita il teste Vastola Antonio, indifferente e della cui attendibilità non è dato dubitare, il quale confermava l'assunto attoreo così come articolato nei singoli capi di prova ammessi.

Il teste precisava di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto in macchina con l'Odierna Maria Gaetana e che l'impatto era avvenuto prima con un cinghiale grande e poi con uno piccolo.

Relativamente al *quantum* parte attrice ha allegato agli atti di causa fattura n. 5 del 14/05/2010 rilasciata dalla carrozzeria Ferrara s.n.c. con sede in Battipaglia, per un importo di euro 1.351,52 nonché le foto dell'auto in questione con i relativi danni riportati.

Ebbene considerato quanto innanzi documentato e provato, in mancanza di qualsiasi prova contraria, l'odierna attrice va risarcita a titolo di danni della predetta somma di euro 1.351,52

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giudice di Pace Regionale
Emilia (Cassazione)

a titolo di danni subiti dall'autovettura Renault Clio tg. DC225NM a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 28/02/2010 alle ore 17,30 circa nel Comune di Teora (AV) lungo la Strada Statale Appia al Km 372.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Calabritto (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Odierna Maria Gaetana contro la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., nonché Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t. così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento nei confronti dell'attrice Odierna Maria Gaetana della somma di euro 1.351,52 a titolo di danni subiti dalla Renault Clio tg. DC225NM a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 28/02/2010 alle ore 17,30 circa nel Comune di Teora (AV) lungo la Strada Statale Appia al Km 372.
- 2) Dichiara estromessa dal giudizio l'Ente Provincia di Avellino.
- 3) Condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio nei confronti dell'attore, che si liquidano in complessivi Euro 950,00 di cui euro 100,00 per spese; euro 350,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per averne fatta espressa richiesta.
- 4) Compensa interamente tra le parti le restanti spese di lite.

Così deciso in Calabritto li 08/08/2011

Il Cancelliere
50

Il Giudice di Pace Reggente
(avv. Emilia Capobianco)
Emilia Capobianco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

8 AGO. 2011

OGGI



49

ORA
quinta
copia conforme all'originale esistente agli atti del Giudice di Pace di Calabritto,
li 27.7.2012



Il Cancelliere

Mario Schiavone

A richiesta dell'Avv. F. D. Donato quale sostituto rilascia la seguente formula:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Calabritto, li 28.7.2012



Il Cancelliere
Mario Schiavone

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Calabritto, li 27.7.2012



Il Cancelliere
Mario Schiavone